

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avv. Enrico Vitali

Proc. n. 12/2018

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento nei confronti di **VALENTINA VEZZOLI e IVAN CAPONNETTO**

^ ^ ^ ^ ^

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria O. d G., a mezzo mail in data 11 giugno 2018, della segnalazione da parte del dott. Salvatore Rossi - per il tramite della Procura Federale - e di quella da parte del C.R. Lombardia, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in data 3 giugno 2018, in occasione della Gara Regionale Endurance a Castelletto di Leno.

In seguito alla integrazione degli atti disposta con provvedimento 12 giugno 2018 del GSN Avv. Magarò, si è segnalato che l'amazzone Valentina Vezzoli avrebbe partecipato alla suddetta gara in condizioni fisiche precarie senza dichiarare la radioterapia cui era sottoposta con l'assunzione, per di più, di un farmaco dopante e che il Presidente di Giuria, Ivan Caponnetto, avrebbe consentito tale partecipazione nonostante la suddetta circostanza.

Nelle more, a causa dell'impedimento del GSN Avv Magarò, con provvedimento del 10 luglio 2018, il fascicolo è stato assegnato a questo GSN e con successivo atto del 12 luglio 2018 a'sensi degli artt 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia Fise (Giunta Coni delibera n. 288 del 5/07/2016), è stato aperto il

presente procedimento nei confronti di Valentina Vezzoli e del Presidente di Giuria Ivan Caponnetto.

Gli interessati hanno fatto quindi pervenire scritti difensivi ove escludono la sussistenza di loro responsabilità disciplinari.

^^^

Allo stato della documentazione in atti, si deve ritenere la inconfigurabilità di comportamenti censurabili ascrivibili alla amazzone Valentina Vezzoli e al Presidente di Giuria Ivan Caponnetto.

Per quanto attiene la Vezzoli, nessun addebito risulta possibile muoverle sia in ordine alla assunzione del farmaco dopante Tamoxifene né in ordine all'avere gareggiato in condizioni fisiche precarie.

In ordine al primo profilo, l'amazzone ha dimostrato di essere in possesso della specifica autorizzazione FEI datata 20 aprile 2018, tra l'altro comunicata alla Giuria prima della gara.

In ordine alle condizioni fisiche della stessa, la circostanza di essere sottoposta a radioterapia di per sé solo non può essere motivo discriminatorio e ostativo alla partecipazione della gara.

Detta circostanza, peraltro, dovrebbe essere ben nota anche al segnalante Rossi quale medico.

La Vezzali non solo è apparsa in buono stato di salute ad un esame obiettivo della Giuria ed ha dichiarato per iscritto di versare in condizioni fisiche non precarie – assumendosene la responsabilità – ma è stata acquisita agli atti la relazione del medico di servizio al Concorso dott. Legninda, ove emerge che

sono state accertate le buone condizioni generali di salute dell'amazzone Vezzoli sia prima che dopo la gara.

Nessuna responsabilità è poi ascrivibile al Presidente di Giuria Caponnetto in quanto lo stesso, come risulta dalla documentazione in atti, ha consentito la partecipazione alla gara alla Vezzoli dopo avere preventivamente verificato: - che la stessa era munita della autorizzazione FEI relativa all'utilizzo del farmaco dopante Tamoxifene – che il certificato medico sportivo di idoneità era stato rilasciato dopo l'intervento chirurgico e le terapie, come dichiarato sotto la propria responsabilità dalla Vezzoli; - che anche il medico di servizio, intervenuto su scrupolosa richiesta del Caponnetto, aveva accertato che l'amazzone si trovava in normali condizioni generali di salute; - che la Vezzoli dopo il consiglio precauzionale del medico di servizio a non gareggiare, si era assunta per iscritto ogni responsabilità.

In definitiva, nelle condotte della Vezzoli e del Caponnetto portate all'esame di questo Giudice non si rinviene alcuna violazione delle norme federali.

PQM

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 1, 23 e 38 del Regolamento di giustizia FISE dispone il non doversi procedere. con la conseguente archiviazione del procedimento

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, lì 23 luglio 2018.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Enrico Vitali